

se avesse ricordato il principio generale di diritto che i soli beni del debitore possono fare la garanzia dei suoi creditori, non già i beni dei terzi. Onde riesce contrario al testo dell'articolo anzidetto, ai principii del diritto e della giustizia l'interpretazione che l'onorevole Nisco e il ministro vorrebbero darvi.

L'onorevole ministro si mostra molto preoccupato della possibilità delle frodi. Ma per la eventualità di una frode non si può ricorrere al rimedio di commettere una sicura ingiustizia. Ma la legge suppone l'onestà del cittadino, non già la frode; ma la frode annullerebbe le anticipazioni, e non profitterebbe ai frodatori; ma l'azione pauliana, come fanno tutti i giureconsulti della Camera, non potrebbe aver luogo nella specie, perchè rimanendo al debitore il fondo, ci è sempre da pagarsi su di esso, e non può tormentarsi il terzo.

Rendete dunque più semplice la procedura di espropriazione del fondo, fatela pure nel periodo di un mese, siate fiscali quanto volete verso il contribuente vostro debitore, ma non offendete la giustizia, non mettete le mani nelle tasche di coloro che non sono debitori dell'imposta.

**NISCO, relatore.** Rispondo all'onorevole Romano che direttamente mi ha interrogato...

**PRESIDENTE.** Scusi, onorevole relatore, spetta ora la parola all'onorevole Piroli.

**PIROLI.** Io ho chiesta la parola perchè, stando alle osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, parrebbe che io avessi detto cosa meno vera od esatta.

Sta in fatto che l'articolo 208 della legge sulle contribuzioni dirette che vige nell'ex-Stato di Parma dispone che ogni fittaiuolo o inquilino è obbligato a pagare per conto del proprietario; ma a parte l'avvertire che ivi non si parla, nè si poteva parlare dei coloni, ripeto che è poi certo che in quella disposizione non è per nulla sancito il principio che si vorrebbe stabilire coll'articolo 12 che esaminiamo, il principio cioè di obbligare e senza distinzione i fittabili e inquilini e anche i coloni a pagare due volte, ed è questo, è questo solo che io ho già detto.

**TREZZI.** La Commissione ha supposto, e il Ministero ha ritenuto che nelle provincie di Lombardia fosse in vigore una disposizione che rassomigliasse, se non in tutte, almeno in parte a quella che ci viene proposta.

Non ho altro che a leggere l'articolo 58 della legge del 1816, il quale esclude assolutamente che esistesse questa disposizione.

« I fittaiuoli, gl'inquilini, i deputati ad esigere, gli economi e generalmente tutti i depositari e debitori di danaro di ragione dei contribuenti ed affetto al privilegio del tesoro pubblico, sono tenuti sulla domanda che loro viene fatta dall'esattore, di pagare a scarico del contribuente, e sull'importare delle somme che debbono o che trovansi presso di loro, » ecc.

Quindi le somme che debbono non sono quelle che non sono ancora maturate.

Ognuno sa che le pignoni delle case ossia i frutti civili sono frutti percettibili allora appunto che siano

maturati, non mai avanti che sia venuto il giorno del pagamento.

Ora, mi pare tanto chiara la disposizione di legge da escludere, non so se debba dire l'interpretazione data, o piuttosto l'errore incorso per parte della Commissione.

*Voci.* Ai voti!

**CINI.** Darò alcune spiegazioni.

L'onorevole ministro molto acutamente ha citato le disposizioni legislative dei vari Stati d'Italia, ed anche della Toscana; egli ha mostrato che dappertutto il fisco aveva un certo diritto sui frutti della terra o sulla pigione dovuta dall'inquilino; solamente ha dimenticato di dire che questo diritto lo aveva su quello che era scaduto e non su quello che era da scadere, piccola differenza, ma che forma il vero nodo della nostra questione.

Io sono prontissimo a riconoscere che in Toscana, come altrove, esisteva il diritto di sequestro o staggina, come si diceva, sui frutti della terra, ma non già sui frutti della terra già consumati, bensì su quelli esistenti.

Ora io ripeto, se il colono che ha ricevuto la propria mercede in parte di frutto della terra, l'ha venduta e ne ha ritirato il prezzo in danaro, come può esser tenuto a sborsare questo danaro per pagare la tassa che è dovuta dal proprietario del fondo?

Io perciò chiedo due cose, se pure non si voglia sopprimere affatto l'articolo 12: chiedo o che si sopprima la parola *colono*, imperocchè il colono non ha nulla di comune a quel genere di contratti per i quali si deve pagare o un fitto della terra, od un fitto della casa; il colono riceve giornalmente il suo salario, e se invece che giornalmente, lo riceve sol quando la terra gli dà il frutto maturo, questo non è che la stessa cosa ottenuta in un modo diverso, che non può illudere alcuno il quale seriamente rifletta alla natura della cosa e non all'apparenza affatto superficiale.

Adunque chiedo che se non si sopprime l'articolo, si tolga la parola *colono*; ma se poi si vuole mantenere l'articolo, e gli si vuole dare un senso analogo a quello che aveva nelle legislazioni anteriori, allora dovrebbe dirsi che il fittuario, l'inquilino saranno tenuti a pagare la contribuzione del fondo che essi occupano, solamente per quella rata del loro dare che non avessero ancora pagato al proprietario. Questo è l'unico senso che può giustamente darsi a questo articolo.

**NISCO, relatore.** Comincerò col rispondere all'onorevole deputato Romano, il quale diceva ch'egli non aveva ancora conosciuto che nelle provincie napoletane era permesso, in nome della percezione fondiaria, di eseguire l'arresto contro il contribuente, e soggiungeva che se lo avesse saputo avrebbe odiato di più i Borboni. Io credo che questo non sia un motivo di più per odiare i Borboni; sono abbastanza odiati, ed in ogni modo sarebbe troppo tardi.

Mi permetta l'onorevole Romano di leggere una circolare del 6 luglio.

**ROMANO GIUSEPPE.** Una circolare?